

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 127

43° anno

5 maggio 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Commissione | |
| 2000/C 127/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2000/C 127/02 | Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro | 2 |
| 2000/C 127/03 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni | 11 |
| 2000/C 127/04 | Avviso di apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica Ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia | 12 |
| 2000/C 127/05 | Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese | 15 |
| 2000/C 127/06 | Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Revisione da parte dell'Irlanda della tariffa massima imposta nel quadro degli oneri di servizio pubblico relativi ai collegamenti aerei di linea tra Dublino e Donegal ⁽¹⁾ | 18 |

II Atti preparatori

.....

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III Informazioni

Commissione

| | | |
|---------------|--|----|
| 2000/C 127/07 | Bando di gara relativo a misure preparatorie per un impegno locale nell'occupazione (linea di bilancio B5-503) — Rif.: VP/2000/005 | 19 |
| 2000/C 127/08 | Invito alla presentazione di proposte — Programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni nel quadro del programma d'azione nel campo della sanità pubblica (1999-2003) | 20 |
| 2000/C 127/09 | Invito alla presentazione di domande di inclusione nel catalogo Comenius di corsi di formazione | 22 |
| 2000/C 127/10 | Avviso | 25 |
| 2000/C 127/11 | Allargamento della rete Euro Info Centre alla Lituania — Invito a presentare proposte | 26 |
| 2000/C 127/12 | Avviso della Commissione a riguardo del bando per la presentazione di proposte per le azioni indirette di RTD che si riferiscono al programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nell'ambito della Società dell'informazione conviviale (dal 1998 al 2002) | 28 |
| 2000/C 127/13 | Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato della Svezia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå ⁽¹⁾ | 29 |

PREZZI DI ABBONAMENTO

| Abbonamento annuale (spese di spedizione annuale comprese) | | | | | Vendita a numero (**) | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| Prezzo | «L + C» su carta (*) | «L + C» EUR-Lex CD-ROM Edizione mensile (cumulativa) | Bandi di assunzione (**) | Supplemento GU (Bandi di gara e appalti pubblici) (anno civile 2000) | | fino a 32 pagine | da 33 a 64 pagine | oltre 64 pagine |
| | | | | CD-ROM Edizione quotidiana | CD-ROM Bisetti- manale | | | |
| EUR | 840,— | 144,— | 30,— | 492,— | 204,— | 6,50 | 13,— | Il prezzo è stabilito di volta in volta ed è indicato su ogni fascicolo |

Le spese di spedizione speciale sono fatturate a parte. La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e tutte le altre pubblicazioni in vendita — periodiche o no — possono essere richieste agli uffici di vendita indicati qui sotto. I cataloghi possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta.

NB:

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* comprende anche il ricevimento del Repertorio della legislazione comunitaria in vigore (due edizioni all'anno).

(*) La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* consiste nelle parti L (Legislazione) e C (Comunicazioni ed informazioni) che non possono essere vendute separatamente, né essere oggetto di abbonamenti separati.

(**) I bandi di assunzione sono ottenibili gratuitamente presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri. In caso di invio automatico di tutti i bandi di assunzione (abbonamento) verrà richiesta la partecipazione alle spese indicate di spedizione e di amministrazione.

VENDITA E ABBONAMENTI

📄 Agenti di vendita di pubblicazioni su carta, video e microfiche

📀 Agenti off-line per CD-ROM, dischetti e prodotti combinati

🌐 Agenti di accesso alle banche dati

Tutti gli agenti di vendita, gli agenti off-line e gli agenti di accesso alle banche dati possono anche offrire abbonamenti alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in ogni sua forma

BELGIQUE/BELGIË

Bureau Van Dijk SA 📄
Avenue Louise 250/Louisalaan 250
Boite 14/Bus 14
B-1050 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 648 66 97, fax: (32-2) 648 82 30
E-mail: info@bvdep.com

Jean De Lannoy 📄
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 538 43 08, fax: (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/
De Europese Boekhandel** 📄
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 295 26 39, fax: (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurope.be
URL: http://www.libeurope.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 📄
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 552 22 11, fax: (32-2) 511 01 84

PF Consult SARL 📄
Avenue des Constellations 2
B-1200 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 771 10 04, fax: (32-2) 771 10 04
E-mail: paul-feyt@tvtv.be

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S 📄 📀
Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tlf. (45) 43 63 23 00, fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: http://www.schultz.dk

Munksgaard Direct 📄
Østergade 26A, Postboks 173
DK-1005 København K
Tlf. (45) 77 33 33 33, fax (45) 77 33 33 77
E-mail: direct@munksgaarddirect.dk
URL: http://www.munksgaarddirect.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH 📄
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192, D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80, Fax (49-221) 97 66 82 78
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

DSI Data Service & Information GmbH 📄
Kaisersteige 4, Postfach 11 27
D-47495 Rheinberg
Tel. (49-2843) 32 20, Fax (49-2843) 32 30
E-mail: dsi@dsidata.com
URL: http://www.dsidata.com

Outlaw Informationssysteme GmbH 📄
Maltterstockstraße 26/28, Postfach 62 65
D-97080 Würzburg
Tel. (49-931) 296 62 00, Fax (49-931) 296 62 99
E-mail: info@outlaw.de
URL: http://www.outlaw.de

ΕΛΛΑΔΑ

Γ.Κ. Ελευθεροτύπικη ΑΕ 📄
Οδός 9ης Βιλλιοπούλειο — Εκδόσεις
Πανεπιστημίου 17, GR-105 64 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 331 41 80/12/3/4/5
Φαξ: (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr

ΕΛΚΕΤΕΚ ΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΕΠΕ) 📄
Δ. Αιγινίου 7, GR-115 28 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 723 52 14, φαξ: (30-1) 729 15 28
E-mail: helketec@technik.gr
URL: http://www.technik.gr/elketek

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado 📄
Trafalgar, 27, E-28071 Madrid
Tél.: (34) 915 38 21 11 (Libros)/
915 84 17 15 (Suscripción)
Fax: (34) 915 38 21 11 (Libros)/
915 84 17 14 (Suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Greendata 📄
Ausias Marc, 119 Locales
E-08013 Barcelona
Tél.: (34) 932 65 34 24, fax: (34) 932 45 70 72
E-mail: hugo@greendata.es
URL: http://www.greendata.es

Mundi Prensa Libros, SA 📄
Castelló, 37, E-28001 Madrid
Tél.: (34) 914 36 37 00, fax: (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

Sarenet 📄
Parque Tecnológico, Edificio 103
E-48016 Zamudio (Vizcaya)
Tél.: (34) 944 20 94 70, fax: (34) 944 20 94 65
E-mail: info@sarenet.es
URL: http://www.sarenet.es

FRANCE

Encyclopédie douanière 📄
6, rue Barbès, BP 157
F-92304 Levallois-Perret Cedex
Tél.: (33-1) 47 59 09 00
Fax: (33-1) 47 59 07 17

FLA Consultants 📄
27, rue de la Vistule, F-75013 Paris
Tél.: (33-1) 45 82 75 75
Fax: (33-1) 45 82 46 04
E-mail: flabases@iway.fr
URL: http://www.fla-consultants.fr

**Institut national de la statistique
et des études économiques** 📄
Data Shop Paris
195, rue de Bercy
F-75582 Paris Cedex 12
Tél.: (33-1) 53 17 88 44
Fax: (33-1) 53 17 88 22
E-mail: datashop@insee.fr
URL: http://www.insee.fr

Journal officiel 📄
Service des publications des CE
26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15
Tél.: (33-1) 40 58 77 31
Fax: (33-1) 40 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://journal-officiel.gouv.fr

Office central de documentation 📄
33, rue Linné, F-75005 Paris
Tél.: (33-1) 44 08 78 30
Fax: (33-1) 44 08 78 39
E-mail: bal@ocd.fr
URL: http://www.ocd.fr

IRELAND

Government Supplies Agency 📄
Publications Section, 4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Tel. (353-1) 661 31 11, fax (353-1) 475 27 60
E-mail: opw@iol.ie

Lendac Data Systems Ltd 📄
Unit 6, IDA Enterprise Centre
Pearse Street, Dublin 2
Tel. (353-1) 677 61 33
Fax (353-1) 677 01 35
E-mail: marketing@lendac.ie
URL: http://www.lendac.ie

ITALIA

Licosa SpA 📄
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552, I-50125 Firenze
Tél.: (39-55) 64 54 15, fax: (39-55) 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Infopartners SA 📄
4, rue Jos Felten
L-1508 Luxembourg-Howald
Tél.: (352) 40 11 61, fax: (352) 40 11 62-331
E-mail: infopartners@ip.lu
URL: http://www.infopartners.lu

Messageries du livre SARL 📄
5, rue Raiffeisen, L-2411 Luxembourg
Tél.: (352) 40 10 20, fax: (352) 49 06 61
E-mail: mdl@pt.lu
URL: http://www.mdl.lu

Abonnements:

Messageries Paul Kraus 📄
11, rue Christophe-Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél.: (352) 49 98 88-8
Fax: (352) 49 98 88-444
E-mail: mail@mpk.lu
URL: http://www.mpk.lu

PF Consult SARL 📄
10, boulevard Royal, BP 1274
L-1012 Luxembourg
Tél.: (352) 24 17 99, fax: (352) 24 17 99
E-mail: paulfeyt@compuserve.com

NETHERLAND

Nedbook International BV 📄
Asterweg 6, Postbus 37600
1030 BA Amsterdam
Tel. (31-20) 634 08 16
Fax (31-20) 634 09 63
E-mail: info@nedbook.nl

Samsom Bedrijfsinformatie BV 📄
Prinses Margrietlaan 3, Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Tel. (31-70) 46 66 25
Fax (31-70) 44 06 81
E-mail: helpdesk@sb.nl
URL: http://www.sbi.nl

SDU Servicecentrum Uitgevers 📄
Christoffel Plantijnstraat 2, Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

Swets & Zeitlinger BV 📄
Heereweg 347 B, Postbus 830
2160 SZ Lisse
Tel. (31-252) 43 51 11, fax (31-252) 41 58 88
E-mail: ycampfens@swets.nl
URL: http://www.swets.nl

ÖSTERREICH

EDV GmbH 📄
Altmanndorferstraße 154-156
A-1231 Wien
Tel. (43-1) 667 24 00, Fax (43-1) 667 13 90
E-mail: online@edvg.co.at
URL: http://www.edvg.co.at

Gesplan GmbH 📄
Dapontengasse 5, A-1031 Wien
Tel. (43-1) 712 54 02, Fax (43-1) 715 54 61
E-mail: office@gesplan.com
URL: http://www.gesplan.com

**Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH** 📄
Kohlmarkt 16, A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-mail: bestellen@manz.co.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

**Distribuidora de Livros
Bertrand Ld** 📄
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037, P-2700 Amadora
Tel. (351-1) 495 87 87
Fax (351-1) 496 02 55
E-mail: dl@ip.pt

**Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, SA** 📄
Rua da Escola Politécnica n.º 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoc@incm.pt
URL: http://www.incmt.pt

Telepac 📄
Rua Dr. A. Loureiro Borges, 1
Araucária - Miraflores
P-1495 Alges
Tel. (351-1) 790 70 00
Fax (351-1) 790 70 43
E-mail: bdados@mail.telepac.pt
URL: http://www.telepac.pt

SUOMI/FINLAND

**Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln** 📄
Keskuskatu 1/Centralgatan 1, PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P/tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.fi
URL: http://www.akateeminen.com

**TietoEnator Corporation Oy,
Information Service** 📄
PO Box 406
FIN-02101 Espoo/Esbo
P/tfn (358-9) 86 25 23 31
F./fax (358-9) 86 25 35 53
Sähköposti: markku.kolari@tietoenator.com
URL: http://www.tietoenator.com/
tietopalvelut

SVERIGE

BTJ AB 📄
Traktörvägen 11, S-221 82 Lund
Tfn (46-46) 18 00 00, fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

Sema Group InfoData AB 📄
Fyrvärkarbacken 34-36
S-100 26 Stockholm
Tfn (46-8) 738 50 00, fax (46-8) 618 97 78
E-post: infotorg@infodata.se
URL: http://www.infodata.se

Statistiska Centralbyrån 📄
Karlavägen 100, Box 24 300
S-104 51 Stockholm
Tfn (46-8) 783 48 01, fax (46-8) 783 48 99
E-post: infoservice@scb.se
URL: http://www.scb.se/scbswe/ishtm/
eubest.htm

UNITED KINGDOM

Abacus Data Services (UK) Ltd 📄
Waterloo House, 59 New Street
Chelmsford, Essex CM1 1NE

Tel. (44-1245) 25 22 22
Fax (44-1245) 25 22 44
E-mail: abacusuk@aol.com
URL: www.abacusuk.co.uk

Business Information Publications Ltd 📄
15 Woodlands Terrace
Glasgow, G3 6DF, Scotland
Tel. (44-141) 332 82 47
Fax (44-141) 331 26 52
E-mail: bip@bipcontracts.com
URL: http://www.bipcontracts.com

Context Electronic Publishers Ltd 📄
Grand Union House
20 Kentish Town Road
London NW1 9NR
Tel. (44-171) 267 89 89
Fax (44-171) 267 11 33
E-mail: david@context.co.uk
URL: http://www.justis.com

DataOp Alliance Ltd 📄
Rua da Escola Politécnica BN22 OON
Tel. (44-1323) 52 01 14
Fax (44-1323) 52 00 05
E-mail: sales@dataop.com
URL: http://www.dataop.com

The Stationery Office Ltd 📄
Orders Department
PO Box 276
London SW8 5DT
Tel. (44-171) 870 80 05-522
Fax (44-171) 870 80 05-533
E-mail: book.orders@tso.co.uk
URL: http://www.tsonline.co.uk

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal 📄
Skólavörðustíg, 2, IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 551 56 50
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

Skýrr 📄
Armúli, 2, IS-108 Reykjavík
Tel. (354) 569 51 00
Fax (354) 569 52 51
E-mail: sveinbjorn@skýrr.is
URL: http://www.skýrr.is

NORGE

Swets Norge AS 📄
Østenvolden 18, Boks 6512 Etterstad
N-0608 Oslo
Tel. (47-22) 97 45 00, fax (47-22) 97 45 45
E-mail: kyrtelrid@swets.nl

Vestlandsforskning 📄
Fossetunet 3
N-5800 Sogndal
Tel. (47-57) 67 61 50, fax (47-57) 67 61 90
E-mail: eurolink@vfhisf.no

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz 📄
c/o OSEC, Stampfenbachstraße 85
PF 492, CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15, Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

ALTRI PAESI

Un elenco completo degli uffici di
vendita della *Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee* — princi-
palmente per i paesi terzi — può es-
sere ottenuto presso l'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comuni-
tà europee o sulla homepage del-
l'Ufficio al seguente indirizzo Inter-
net: <http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.htm>

Questa Gazzetta ufficiale è disponibile anche sul sito EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex/>) per 45 giorni

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea consultare INTERNET: <http://europa.eu.int>



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**5 maggio 2000***(2000/C 127/01)*

| | | | |
|---------------|---|---------|---------------------------------|
| 1 euro | = | 7,4525 | corone danesi |
| | = | 336,2 | dracme greche |
| | = | 8,1466 | corone svedesi |
| | = | 0,5838 | sterline inglesi |
| | = | 0,8984 | dollari USA |
| | = | 1,3457 | dollari canadesi |
| | = | 97,21 | yen giapponesi |
| | = | 1,5467 | franchi svizzeri |
| | = | 8,125 | corone norvegesi |
| | = | 68,5778 | corone islandesi ⁽²⁾ |
| | = | 1,5156 | dollari australiani |
| | = | 1,8318 | dollari neozelandesi |
| | = | 6,19396 | rand sudafricani ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI

che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro

(2000/C 127/02)

1. La Commissione delle Comunità europee ha approvato il 14 aprile 2000 gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria Equal.

2. Nell'ambito di Equal, un finanziamento comunitario sotto forma di sovvenzioni del Fondo sociale europeo verrà reso disponibile per attività in linea con gli orientamenti esposti nel presente documento e incluse nelle proposte presentate da ciascuno Stato membro e approvate dalla Commissione delle Comunità europee quali programmi di iniziativa comunitaria (PIC). Equal si applica a tutto il territorio dell'Unione europea.

I. OBIETTIVO

3. L'obiettivo di Equal è la promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro attraverso la collaborazione transnazionale. Equal terrà anche debitamente conto dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

II. CONTESTO POLITICO

4. La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione nel trattato di Amsterdam. Esso stabilisce una strategia coordinata per l'occupazione e l'adozione di orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nelle loro politiche occupazionali. Gli orientamenti per l'occupazione (basati sui 4 pilastri occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità) e il loro recepimento ad opera degli Stati membri in piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN) costituiscono il quadro per l'aiuto finanziario comunitario, in particolare attraverso i fondi strutturali.

5. La strategia europea per l'occupazione (SEO) si propone di raggiungere un elevato livello di occupazione per tutte le categorie presenti sul mercato del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo è essenziale sviluppare le competenze e l'occupabilità di quanti si trovano attualmente esclusi dal mercato del lavoro. È inoltre necessario accrescere e aggiornare le competenze di quanti sono già attivi nel mondo del lavoro, soprattutto in settori esposti o vulnerabili. Inoltre, occorre ampliare la capacità imprenditoriale e garantire un'equa partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro. Ciò richiede azioni volte a contrastare le

disuguaglianze e le discriminazioni che colpiscono sia i disoccupati che gli occupati.

6. Per poter essere pienamente efficace, la strategia per l'occupazione deve tradursi in azioni a livello locale e regionale, nelle zone urbane e rurali — vale a dire a livello territoriale suscettibili di generare una cooperazione locale. Ciò richiede nuove strategie su priorità comuni e l'efficace diffusione delle idee realizzate con successo.

7. Il Fondo sociale europeo (FSE) fa parte dei fondi strutturali, allo stesso titolo di quelli destinati all'agricoltura o allo sviluppo regionale. Il FSE mira all'attuazione di misure di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione, di sviluppo delle risorse umane e di promozione delle pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro. Esso è destinato, in particolare, a contribuire all'azione di sostegno della strategia europea per l'occupazione.

8. La Comunità ha sviluppato una strategia di lotta integrata contro la discriminazione (in particolare di quella basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e contro l'esclusione sociale. Concentrandosi sul mercato del lavoro, Equal formerà parte di questa strategia. Tale iniziativa sarà complementare ad altre politiche, altri strumenti ed azioni sviluppati a tal fine e che vanno al di là della sola problematica del mercato del lavoro e, in particolare, della normativa e dei programmi d'azione varati in virtù degli articoli 13 e 137 del trattato. La Commissione e gli Stati membri assicureranno la coerenza tra tali attività e Equal, che svolgerà un ruolo fondamentale di collegamento tra le azioni finanziate dall'UE a titolo degli articoli 13 e 137, i programmi finanziati dal FSE e gli obiettivi politici perseguiti nel quadro della strategia europea per l'occupazione.

III. PRINCIPI GENERALI**Introduzione**

9. Basandosi sugli insegnamenti tratti dai programmi Occupazione e Adapt, Equal costituirà un laboratorio che consentirà di elaborare e di diffondere nuovi modi di attuazione delle politiche dell'occupazione al fine di lottare contro le discriminazioni e le disuguaglianze di qualunque natura subite da coloro che tentano di accedere al mercato del lavoro e da quelli che vi sono già integrati. Le esigenze particolari dei richiedenti asilo saranno affrontate tenendo conto della loro situazione specifica.

10. Equal opererà in diversi settori tematici, definiti nel contesto dei quattro pilastri della strategia per l'occupazione, previa discussione con gli Stati membri. Si tratta dei settori prioritari per i quali più Stati membri ritengono necessaria una cooperazione transnazionale al fine di migliorare le modalità di attuazione delle loro politiche nazionali. Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ e agli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri adotteranno un approccio che integra in ciascun settore tematico la dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini.
11. L'iniziativa Equal sarà attuata attraverso partnership stabilite su base geografica o settoriale e denominate partnership di sviluppo (PS). Le partnership definiranno e stabiliranno la strategia da seguire, nonché i mezzi necessari per attuarla ricorrendo ad approcci innovativi. Le PS coopereranno a livello transnazionale e parteciperanno alla diffusione e alla generalizzazione delle buone prassi.
12. Sarebbe auspicabile che le innovazioni applicate con successo e sviluppate nell'ambito di Equal siano oggetto di un'ampia diffusione che consenta loro di avere un impatto massimo sulle politiche, integrandole eventualmente nei programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali, nonché nei PAN.
13. Equal si distinguerà dai programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali, concentrandosi sull'esame di nuove modalità di attuazione delle priorità politiche nel quadro della strategia europea per l'occupazione e ponendo l'accento sulla partnership in un contesto di cooperazione transnazionale.

Approccio tematico

14. Gli Stati membri baseranno la loro strategia per Equal su settori tematici che rientrano nei quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione. Per ciascuno di questi temi, gli Stati membri faranno in modo che delle loro proposte possano beneficiare essenzialmente coloro che sono vittime delle principali forme di discriminazione (basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e delle disuguaglianze. Ciascuno di questi settori tematici sarà interamente accessibile a tutti questi gruppi. Nell'ambito di questa strategia orizzontale, la promozione delle pari opportunità sarà parte integrante di tutti i settori tematici dei quattro pilastri e sarà in particolare realizzata attraverso azioni specifiche nel quadro del quarto pilastro.
15. I settori tematici che saranno alla base del primo invito a presentare proposte sono indicati al punto seguente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

L'elenco dei settori tematici potrà essere modificato prima del lancio di nuovi inviti a presentare proposte, al fine di tenere conto delle evoluzioni verificatesi sul mercato del lavoro e negli orientamenti per l'occupazione. La Commissione presenterà proposte di modifica dei settori tematici dopo aver proceduto alle necessarie consultazioni. Tali proposte saranno presentate per accordo al comitato previsto dall'articolo 47 del trattato, previa discussione nell'ambito del comitato dell'occupazione e, successivamente presentate al Parlamento europeo.

Settori tematici per il primo invito a presentare proposte

16. Nello sviluppare la loro strategia a partire da tali settori tematici, gli Stati membri dovranno porsi l'obiettivo di migliorare l'offerta e la domanda in materia di occupazione di qualità e di futuro. Essi dovranno inoltre incoraggiare l'efficace utilizzazione dei meccanismi esistenti (ad esempio quelli posti in essere per il dialogo sociale), al fine di sensibilizzare i protagonisti del mercato del lavoro ai fattori che generano discriminazione, disuguaglianza o esclusione professionale per alcune categorie.

Occupabilità

- a) Agevolare l'accesso al mercato del lavoro di coloro che incontrano difficoltà a integrarsi o a reintegrarsi in un mercato del lavoro che dev'essere aperto a tutti.
- b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia in rapporto al mercato del lavoro.

Imprenditorialità

- c) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare l'impresa e per identificare e sfruttare nuove possibilità d'occupazione nelle zone urbane e rurali.
- d) Rafforzare l'economia sociale (terzo settore) e, in particolare i servizi d'interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.

Adattabilità

- e) Promuovere la formazione professionale permanente e le prassi integratrici, incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di coloro che soffrono discriminazioni e disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro.
- f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori ai cambiamenti economici e strutturali, nonché l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e di altre nuove tecnologie.

Pari opportunità fra donne e uomini

- g) Conciliare la vita familiare con la vita professionale e favorire la reintegrazione degli uomini e delle donne che hanno lasciato il mercato del lavoro, sviluppando forme efficaci di organizzazione del lavoro e di servizi di assistenza alle persone.
- h) Ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso.
17. Gli Stati membri selezioneranno i settori tematici nei quali intendono cooperare. Ciascuno Stato membro dovrà inoltre prevedere un livello minimo di azioni a favore dei richiedenti asilo, da definire in funzione dell'importanza del problema nel paese.
18. Per ciascun invito a presentare proposte, gli Stati membri dovranno di norma scegliere almeno un settore tematico in ciascun pilastro. La Commissione potrà, a titolo eccezionale, accettare di ridurre questa esigenza per uno Stato membro.

Richiedenti asilo

19. La situazione dei richiedenti asilo nell'Unione è complessa. È possibile suddividerli in tre grandi categorie ⁽¹⁾:
- coloro la cui domanda d'asilo è all'esame dello Stato membro interessato;
 - coloro che sono stati ammessi nell'ambito di un trasferimento per ragioni umanitarie o di un programma di evacuazione o che beneficiano di un regime di protezione temporanea;
 - coloro ai quali non è stato concesso lo status di rifugiati, ma che beneficiano di un'altra forma di protezione (complementare o sussidiaria) in quanto la loro situazione individuale impedisce loro di rientrare nel paese d'origine.
20. Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti asilo (la prima delle categorie summenzionate) è vietato oppure è soggetto a restrizioni. Per quanto concerne le altre due categorie, tuttavia, gli Stati membri si sono dimostrati maggiormente disposti a considerare l'accesso al mercato del lavoro. Si noti anche che nell'azione comune del 26 aprile 1999, il

Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di aiutare i richiedenti asilo destinati ad essere rimpatriati, fornendo loro un'istruzione e una formazione in modo che acquisiscano competenze utili nel paese d'origine ⁽²⁾. È importante che questa situazione sia rispettata al momento dell'attuazione della parte «richiedenti asilo» di Equal.

21. Le azioni a favore dei richiedenti asilo possono essere programmate sia (in via eccezionale) quali PS settoriali (vale a dire una partnership nazionale che coinvolga tutti i partner appropriati a sostegno dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo), sia quale PS geografica in un territorio in cui vi sia un'altra concentrazione di persone in cerca d'asilo. Si dovrebbero contemplare gli stessi tipi di partnership, strategia e attività delle partnership di sviluppo Equal.

Approccio di partnership

22. Equal finanzia attività realizzate da partnership strategiche. Le partnership Equal opereranno nei settori tematici e saranno definite partnership di sviluppo (PS). Esse raccoglieranno i soggetti interessati e in possesso delle competenze adeguate, che collaboreranno per elaborare una strategia integrata per affrontare problemi pluridimensionali. Le partnership opereranno di comune accordo per identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni in rapporto al mercato del lavoro, nel contesto del settore o dei settori tematici prescelti. Le PS uniranno i loro sforzi e le loro risorse per ricercare soluzioni innovative a problemi definiti congiuntamente e per perseguire obiettivi comuni.
23. Le PS dovranno sin dall'inizio essere costituite da un nucleo di partner. Sarà inoltre opportuno fare in modo che tutti i soggetti competenti, come le autorità pubbliche, i servizi pubblici dell'occupazione, le associazioni non governative (ONG), le imprese (in modo particolare le PMI) e le parti sociali, possano essere coinvolti nelle attività durante il periodo di vita della partnership. Piccole organizzazioni dalle idee innovative dovranno essere invitate a dare il loro contributo partecipando pienamente alle PS. L'esperienza acquisita nel quadro delle iniziative Occupazione e Adapt ha mostrato l'importanza di una partecipazione delle autorità locali e regionali per garantire una coerenza tra le attività previste e le esigenze locali in materia di sviluppo. La loro partecipazione rafforzerà inoltre la probabilità di diffondere i risultati del progetto.

24. Le PS potranno essere create su base geografica, riunendo i soggetti interessati in un determinato territorio. Si tratterà

⁽¹⁾ I rifugiati non sono inclusi in questo capitolo perché sono residenti di lungo periodo e pertanto ammissibili nelle normali partnership di sviluppo Equal.

⁽²⁾ Azione comune, del 26 aprile 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa a progetti e misure di sostegno concreto per l'accoglienza e il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo: GU L 114 del 1.5.1999, pag. 2; cfr. articolo 5, lettera c).

in questo caso di partnership geografiche. Dal momento che le partnership geografiche non sono sempre lo strumento più efficace per lottare contro un particolare problema, sono possibili altre forme di partnership nel quadro degli orientamenti sopra indicati, comprendenti settori economici o industriali specifici. Esse potranno eventualmente concentrare la loro attività su uno o più gruppi specifici tra quelli che subiscono discriminazioni o disuguaglianze rispetto al mercato del lavoro. Si tratterà in questo caso di partnership settoriali.

25. Nell'ambito dell'iniziativa Equal, i beneficiari finali sono le partnership di sviluppo (PS) descritte ai precedenti paragrafi da 22 a 24. Al momento della presentazione di un progetto, ciascuna PS dovrà poter dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria sarà garantita da un'organizzazione in grado di gestire fondi pubblici.

Partecipazione attiva

26. Il principio della partecipazione attiva costituirà un elemento centrale per ciascuna PS. Nella pratica, ciò significherà che tutte le persone che intervengono nella realizzazione delle attività dovranno anche partecipare al processo decisionale. Inoltre, la partecipazione attiva dei destinatari degli aiuti sarà valorizzata al momento della selezione per il finanziamento dell'azione 1 e della conferma della selezione per l'azione 2.

Cooperazione transnazionale

27. Equal si baserà sul principio della cooperazione transnazionale. L'esperienza acquisita nell'ambito delle iniziative Occupazione e Adapt mostra che la transnazionalità è una dimensione suscettibile di arrecare un valore aggiunto significativo ai responsabili dei progetti, che lavorano con altri soggetti e che affrontano situazioni analoghe. Tale esperienza mostra inoltre che la cooperazione transnazionale può essere all'origine di notevoli innovazioni politiche. La transnazionalità sarà quindi un elemento essenziale di Equal.

Innovazione

28. Equal verificherà strategie innovative nell'attuazione delle politiche. Potrà trattarsi di approcci completamente nuovi o di trasferimento di elementi esterni in grado di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle politiche.
29. La definizione dell'innovazione in Equal si basa sulla tipologia generata dalla valutazione delle iniziative Occupazione e Adapt. Tale valutazione ne ha individuato tre tipi:
- le innovazioni collegate ai processi comprenderanno lo sviluppo di nuovi metodi, di nuovi strumenti o di nuovi approcci, nonché il miglioramento dei metodi esistenti.

- le innovazioni collegate alle finalità perseguite si concentrano sulla formulazione di nuovi obiettivi; l'innovazione potrebbe comprendere approcci volti a identificare nuove e promettenti qualifiche, nonché l'apertura di nuovi giacimenti di occupazione.
- le innovazioni collegate al contesto si riferiscono alle strutture politiche e istituzionali. Esse verteranno sullo sviluppo di sistemi in relazione con il mercato del lavoro.

Integrazione nelle politiche (mainstreaming)

30. Equal finanzia lo sviluppo di soluzioni innovative nell'attuazione delle priorità politiche degli Stati membri, così come sono enunciate nei rispettivi PAN. Affinché l'iniziativa Equal possa avere un impatto massimo, i risultati dovranno essere analizzati, confrontati e diffusi a tutti i livelli degli Stati membri e dell'Unione. È importante che i decisori politici, in particolare i responsabili dei PAN e coloro che gestiscono programmi dei fondi strutturali relativi agli obiettivi 1, 2 e 3, beneficino di un apporto di Equal.

IV. AZIONI DA FINANZIARE ATTRAVERSO EQUAL

31. Equal finanzia attività a titolo delle seguenti quattro azioni:

Azione 1: instaurazione di partnership di sviluppo e di una cooperazione transnazionale.

Azione 2: creazione di programmi di lavoro delle partnership di sviluppo.

Azione 3: messa in rete tematica, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale.

Azione 4: assistenza tecnica per sostenere le azioni 1, 2 e 3.

Le azioni 1 e 2 saranno sequenziali. Gli Stati membri dovranno essere in grado di avviare l'azione 3 dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati. Il sostegno a titolo dell'azione 4 sarà garantito prima dell'inizio dell'azione 1.

Azione 1: Istituire partnership di sviluppo e una cooperazione transnazionale

32. Obiettivo dell'azione 1 è facilitare la creazione o il consolidamento di partnership di sviluppo (PS) durevoli ed efficaci e di conferire alla cooperazione transnazionale un vero e proprio valore aggiunto. La durata di questa azione sarà decisa dall'autorità di gestione, ma non dovrebbe in linea di principio superare i sei mesi. Globalmente la Com-

missione non prevede che l'azione 1 rappresenti una parte significativa dell'insieme dei fondi disponibili per lo Stato membro.

33. La selezione per l'azione 1 costituirà la principale tappa della selezione per il finanziamento nell'ambito di Equal. Essa si baserà su dossier di candidatura presentati congiuntamente da un insieme di organizzatori (gli iniziatori delle PS). Per quanto concerne il settore tematico e il territorio/ settore interessati, il dossier di candidatura dovrà presentare:

- le partnership da coinvolgere nella PS sin dall'inizio; gli strumenti posti in essere per garantire che tutti i partner interessati potranno essere associati nel suo periodo di vita alla partnership, comprese in particolare le piccole organizzazioni che abbiano le caratteristiche adeguate; le disposizioni adottate per garantire le responsabilità amministrative e finanziarie;
- i motivi all'origine della partnership, la diagnosi del problema da affrontare e una spiegazione del modo in cui le esigenze specifiche di tutti i gruppi beneficiari potenziali saranno presi in considerazione;
- gli obiettivi della partnership;
- un programma di lavoro per l'azione 1;
- la natura delle attività previste nel quadro dell'azione 2;
- le aspettative in materia di cooperazione transnazionale.

34. Anche se le procedure di selezione delle partnership di sviluppo rientrano nella sfera di competenza dell'autorità di gestione, in collaborazione con il comitato di sorveglianza del PIC, la Commissione auspica che i criteri di selezione riflettano i principi generali di Equal, presentati alla sezione III. I candidati non prescelti dovranno essere informati sui motivi dell'esclusione.

35. Alla fine dell'azione 1, la PS dovrà poter presentare una strategia comune sotto forma di accordo di partnership di sviluppo. Tale accordo comprenderà almeno:

- una valutazione della situazione attuale in materia di esclusione dal mercato del lavoro, di discriminazione e di disuguaglianza, in rapporto con il tema prescelto e il territorio/settore preso in considerazione;
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che riflettono gli insegnamenti tratti da azioni corrispondenti realizzate in precedenza nel territorio o nel settore in questione;

- un programma di lavoro particolareggiato, accompagnato da un bilancio realistico;
- una chiara identificazione del ruolo di ciascun partner, comprese le modalità di indirizzo e di gestione della partnership e di amministrazione dell'aiuto finanziario;
- un meccanismo di valutazione permanente, comprendente la presentazione dei dati e delle informazioni relativi alla partnership e all'analisi dei risultati;
- l'impegno preso dalla partnership di partecipare all'azione 3;
- la strategia e le modalità di attuazione di un approccio comprendente l'integrazione della dimensione uomo/donna.

Cooperazione transnazionale

36. Le PS devono presentare almeno un partner di un altro Stato membro. In linea generale, una cooperazione dovrà essere stabilita tra le PS scelte dagli Stati membri e che intervengono di preferenza nello stesso settore tematico; tale cooperazione può anche estendersi a progetti analoghi suscettibili di essere finanziati da uno Stato non membro a titolo dei programmi Phare, Tacis o Meda. La proposta di PIC può prevedere dei criteri che stabiliscono eccezioni alla regola generale, a condizione che il valore aggiunto potenziale di una cooperazione transnazionale con partner esterni a Equal sia chiaramente stabilito e che tali partner possano provare la loro capacità a coprire le proprie spese impegnate nel quadro di tale cooperazione.

37. Alla fine dell'azione 1, la PS deve presentare, sotto forma di accordo di cooperazione transnazionale:

- un programma di lavoro transnazionale accompagnato da un bilancio;
- il ruolo di ciascun partner transnazionale, le modalità comuni di adozione delle decisioni e le disposizioni organizzative per la realizzazione del programma di lavoro comune;
- le metodologie di controllo e di valutazione delle attività congiunte.

Azione 2: Attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo

38. Per ottenere conferma della sua selezione e ricevere un finanziamento destinato all'attuazione del suo programma di lavoro attraverso l'azione 2 di Equal, ciascuna partnership di sviluppo dovrà presentare due documenti, un accordo di partnership di sviluppo e un accordo di cooperazione transnazionale, rispondenti ai criteri indicati per l'azione 1. Tali documenti dovranno inoltre provare che la PS soddisfa le seguenti condizioni:

- **Trasparenza:** la PS deve dimostrare di disporre del necessario cofinanziamento. Deve inoltre accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodi, ecc.) siano di dominio pubblico.
 - **Capacità rappresentativa:** la PS dev'essere in grado di dimostrare la sua capacità di far collaborare vari soggetti. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti posti in essere per fare in modo che tutti i soggetti interessati — le autorità pubbliche, il servizio pubblico dell'occupazione, le ONG, le imprese (in particolare le PMI) e le parti sociali — possano intervenire per tutta la durata della partnership. La PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate sono in grado di partecipare pienamente.
 - **Spirito di cooperazione:** la PS deve poter provare la sua capacità e la sua volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, chiarendo quale valore aggiunto deriverà da tale cooperazione transnazionale nell'attuazione delle varie componenti del programma di lavoro. La PS dovrà inoltre prevedere di cooperare alle attività di collegamento in rete, di diffusione dei risultati e di integrazione nelle politiche, sia a livello nazionale che comunitario.
39. Se le condizioni indicate al paragrafo 38 sono rispettate, l'autorità di gestione confermerà la selezione iniziale della partnership e l'informerà sul bilancio pluriennale disponibile per la realizzazione del suo programma di lavoro.
40. Questo programma di lavoro dovrebbe in linea di principio comprendere un periodo iniziale da due a tre anni. Tuttavia, se i risultati ottenuti giustificano una proroga, potrà essere approvata una nuova sovvenzione, nonché un prolungamento del periodo di finanziamento della PS.

Ammissibilità delle attività

41. Saranno applicabili le normali regole di ammissibilità del FSE (cfr. articolo 3 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo) ⁽¹⁾. Tuttavia, affinché le attività abbiano la massima efficacia, Equal può finanziare azioni di norma ammissibili a titolo dei regolamenti del FESR, del FEAOG sezione orientamento o dello SFOP [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999].
42. Gli Stati membri dovranno verificare la compatibilità delle attività della PS con le disposizioni del trattato, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e, se necessario, notificarle conformemente all'articolo 88, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, sul Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999).

Azione 3: Realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali

43. Un'azione distinta sarà dedicata, nel quadro di Equal, ad attività di collegamento in rete, di diffusione e d'integrazione nelle politiche. La partecipazione a quest'azione sarà obbligatoria da parte di tutte le PS, al fine di garantire l'impatto politico che costituisce uno degli obiettivi dell'iniziativa Equal. Essa sarà organizzata sotto la responsabilità delle autorità di gestione, in modo da garantire un contributo massimo alle politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro e dovrà coinvolgere le parti sociali.
44. Gli Stati membri creeranno meccanismi in grado di agevolare l'integrazione della lotta contro la discriminazione sia a livello orizzontale (delle organizzazioni attive in un settore identico o analogo), che verticale (delle politiche regionali e nazionali, in particolare i PAN e i fondi strutturali). Questi meccanismi dovranno fare in modo di:
- identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni, sorvegliare e analizzare l'impatto reale del potenziale delle PS sulle priorità politiche indicate nei PAN e sui vari gruppi che subiscono discriminazioni e disuguaglianze nel mercato del lavoro;
 - identificare e valutare i fattori che generano buone prassi e stabilire un bilancio comparativo dei loro risultati;
 - diffondere le buone prassi sin dalla fine dell'azione 1.
45. Tali attività saranno, in linea generale, realizzate da PS che operano sia isolatamente, sia in gruppi, sulla base delle loro competenze specifiche e delle rispettive capacità. Tali PS beneficeranno a tal fine di finanziamenti complementari.

Azione 4: Assistenza tecnica

46. L'assistenza tecnica dovrà sostenere l'attuazione del PIC; essa sarà utilizzata in particolare per:
- orientare e facilitare il consolidamento delle partnership e la ricerca di partner adeguati per la cooperazione transnazionale (azione 1);
 - raccogliere, pubblicare e diffondere l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti, comprese le relazioni annuali delle PS (azione 2);
 - sostenere il collegamento in rete tematico, le attività di diffusione orizzontali, nonché la creazione di meccanismi in grado di favorire l'impatto politico (azione 3);
 - garantire la cooperazione nel settore del collegamento in rete su scala europea e la condivisione di tutte le

informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e la Commissione (cfr. V. azioni a livello europeo).

47. L'assistenza tecnica sarà inoltre disponibile per sostenere il controllo, l'audit e la valutazione delle azioni, sia nell'ambito degli Stati membri, sia a livello europeo.
48. Il bilancio dell'assistenza tecnica non potrà superare il 5 % del contributo totale del FSE al PIC. La parte di finanziamento del FSE sarà sottoposta ai massimali indicati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
49. Gli Stati membri applicheranno, nella trasparenza, le rispettive procedure per la selezione e il finanziamento delle strutture che si occuperanno delle attività di assistenza tecnica.

V. DIFFUSIONE E VALUTAZIONE A LIVELLO EUROPEO

50. Affinché Equal possa svolgere pienamente il suo ruolo di laboratorio di elaborazione e di promozione di nuove modalità per l'attuazione delle politiche dell'occupazione, una stretta collaborazione dovrà essere stabilita tra gli Stati membri, le parti sociali e la Commissione, al fine di sfruttare con successo il potenziale d'impatto, sulla strategia europea per l'occupazione, delle buone prassi individuate in tutta l'Unione.
51. È essenziale valutare l'impatto di Equal. A livello dell'Unione, la Commissione creerà un meccanismo di valutazione che consentirà di stimare le implicazioni di Equal nella strategia europea per l'occupazione e altri programmi comunitari.
52. La Commissione propone di varare tre tipi di azioni per contribuire a produrre un impatto a livello comunitario:
- un esame tematico a livello dell'Unione;
 - una valutazione periodica del valore aggiunto recato da Equal rispetto ai Piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN);
 - l'organizzazione di istanze di discussione a livello dell'Unione.

Esame tematico

53. Al fine di diffondere le buone prassi e di stabilire un bilancio comparativo dei risultati, la Commissione organizzerà una serie di «esami tematici» che riuniranno varie partnership di sviluppo per ciascun settore tematico dell'iniziativa Equal.
54. I risultati saranno riassunti e resi pubblici; essi serviranno ad arricchire le valutazioni delle politiche nell'ambito della

strategia per l'occupazione, le attività di valutazione a livello dell'Unione e le attività di diffusione e di scambio previste nei programmi comunitari a titolo degli articoli 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 (promozione dell'inserimento sociale) del trattato. I paesi candidati saranno associati alla discussione e all'utilizzo dei risultati.

Valutazione periodica (EQUAL e i PAN)

55. A partire dalle attività realizzate in ciascuno Stato membro nell'ambito dell'azione 3, nonché dei dati e delle informazioni raccolti dagli Stati membri e provenienti dalle PS, la Commissione creerà una base di dati di buone prassi dell'iniziativa Equal. Tali informazioni potranno servire per valutare periodicamente l'impatto reale e potenziale di Equal sui PAN. Tali valutazioni saranno presentate per informazione ai comitati di controllo degli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali e prese in considerazione nell'attuazione del Fondo sociale europeo.

Istanze di discussione

56. Equal sarà oggetto di discussioni in varie istanze esistenti:
- il comitato dell'occupazione sarà tenuto informato dei risultati e degli esami nei vari settori tematici;
 - il comitato previsto dall'articolo 147 del trattato esprimerà il suo parere sui risultati degli esami tematici e risponderà alle questioni specifiche che la Commissione gli presenterà;
 - un forum di discussione riguardante l'iniziativa Equal verrà organizzato ogni anno con la piattaforma delle ONG presenti a livello europeo, al fine di agevolare le discussioni e un «feedback» da parte delle organizzazioni interessate;
 - la Commissione organizzerà, eventualmente, riunioni mirate su questioni più specifiche nell'ambito di Equal, quale il trasferimento di buone prassi nelle politiche dei paesi candidati.

Assistenza tecnica

57. Il successo dell'attuazione di Equal richiede una notevole collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni relative alle partnership di sviluppo, la creazione delle basi di dati, l'animazione del processo di esame tematico, l'organizzazione di seminari, la pubblicazione dei risultati, ecc. Un certo numero di compiti specifici che non possono essere realizzati senza il sostegno comunitario saranno affidati a prestatori di servizi esterni, su iniziativa e sotto il controllo della Commissione, sulla base di bandi di gara che saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'esecuzione dei compiti sarà finanziata al 100 % del costo totale.

VI. PREPARAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

58. La sezione III della presente comunicazione espone i principi generali dell'iniziativa Equal. La presente sezione definisce gli elementi che la Commissione auspica di veder figurare nelle proposte di programma che saranno presentate dalle autorità designate negli Stati membri, previa consultazione con i partner adeguati. La gestione finanziaria e amministrativa del PIC rientrerà interamente nell'ambito di competenza dell'autorità di gestione designata, in collaborazione con il comitato di controllo del PIC.
59. Sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per Stato membro adottate dalla Commissione, gli Stati membri proporranno un progetto di programma d'iniziativa comunitaria (PIC) per Equal. Tali proposte dovranno rispettare le condizioni definite all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1260/1999. I PIC assumeranno la forma di un documento unico di programmazione, accompagnato da un complemento di programmazione così come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le priorità indicate nei progetti di PIC saranno tratte dalla lista dei settori tematici che figurano al precedente paragrafo 16. Le azioni indicate alla sezione IV dovranno essere considerate come misure adottate nell'ambito di tali priorità.
60. Gli Stati membri saranno invitati a introdurre una dimensione di pari opportunità nelle fasi di programmazione, di attuazione e di valutazione di Equal.

Proposte di PIC

61. *Le proposte di PIC presentate negli Stati membri dovranno contenere i seguenti elementi:*
- una descrizione della situazione attuale in materia di discriminazione e di disuguaglianza sul mercato del lavoro, in rapporto ai temi prescelti, in particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo;
 - una valutazione dell'impatto previsto, anche sulla situazione sociale ed economica a livello locale o settoriale, nonché sulla situazione in termini di disuguaglianza tra uomini e donne, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - una descrizione della strategia di attuazione di Equal, basata sulle priorità prescelte nell'elenco del paragrafo 16 e accompagnata da una parte specifica riguardante gli interventi relativi ai richiedenti asilo (cfr. i precedenti paragrafi da 19 a 21). Essa dovrà comprendere obiettivi specifici ed eventualmente quantificati;
 - una descrizione del rapporto esistente tra la strategia e il PAN, così come interpretato nel quadro di riferimento politico indicato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - una sintesi degli insegnamenti derivati da Adapt e da Occupazione per quanto riguarda le priorità tematiche prescelte;

- un riassunto delle disposizioni adottate per garantire la complementarità tra Equal e gli altri strumenti e programmi comunitari, nonché con i patti territoriali per l'occupazione;
- una descrizione sintetica delle misure previste per attuare le priorità e l'informazione necessarie per verificare il rispetto dell'articolo 87 del trattato;
- indicazioni da cui risulti se e in quale misura le azioni proposte per ciascuna priorità comporteranno attività di norma ammissibili a titolo del FESR, del FEOG o dello SFOP [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999], per consentire alla Commissione di stabilire le modalità adeguate nella sua decisione relativa alla proposta di PIC;
- una descrizione delle modalità di assistenza tecnica potenzialmente necessaria per attuare il PIC; tali modalità comprendono, nel contempo, i tipi di attività e le procedure di selezione di coloro che le svolgeranno;
- un piano indicativo di finanziamento che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria prevista dal FSE, nonché l'importo globale del finanziamento pubblico o di analoga natura ammissibile ed il finanziamento privato stimato riguardante il contributo del FSE;
- una descrizione delle azioni e dei metodi previsti per realizzare efficacemente le politiche di pari opportunità;
- una descrizione del processo di programmazione, comprese le modalità di consultazione dei partner, in particolare, di quelli che hanno un interesse specifico in materia di discriminazione o di disuguaglianza, le modalità di consultazione delle parti sociali e i risultati di tali consultazioni;
- le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione dei PIC, secondo quanto indicato qui di seguito.

Modalità di attuazione, di controllo e di valutazione dei PIC

62. Le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione del PIC dovranno essere stabilite conformemente alle condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 3, punto d), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il PIC dovrà, inoltre, comprendere i seguenti elementi:
- una descrizione del meccanismo di lancio comprendente almeno due inviti a presentare proposte (procedure riguardanti la pubblicità, orientamenti e procedure per la selezione, comprese le procedure di invito);
 - i tipi di contratti con i beneficiari finali;

- i meccanismi nazionali volti ad agevolare l'integrazione nelle varie politiche comunitarie sia a livello orizzontale che verticale, come descritto all'azione 3;
- le disposizioni adottate per inserire nel comitato di controllo le parti sociali e le persone che abbiano un'esperienza diretta delle principali forme di discriminazione o di disuguaglianza sul mercato del lavoro, comprese le ONG rappresentative nel settore;
- il tipo e la quantità di dati e di informazioni che si chiederà alle PS di fornire ogni anno e i meccanismi di valutazione da porre in essere nell'ambito delle PS;
- la valutazione intermedia sarà lanciata, a livello del PIC, sin dalla sua adozione, per garantire un feedback di informazioni e permettere gli eventuali e necessari riadeguamenti per i successivi inviti a presentare proposte. Il PIC preciserà i parametri specifici, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi da prendere in considerazione per la valutazione intermedia e per quella finale, in conformità con una serie di requisiti minimi comuni per tutti gli Stati membri.

Presentazione e approvazione dei PIC

63. Gli Stati membri presenteranno i progetti di PIC alla Commissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Seguirà un periodo di negoziato di cinque mesi con la Commissione.
64. Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione approverà ciascun PIC con una decisione che confermerà l'attribuzione di un contributo del FSE a ciascuna priorità.
65. Ciascun PIC sarà completato da un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
66. Questo complemento di programmazione sarà inviato alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la decisione della

Commissione che approva il PIC. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, gli Stati membri sono invitati a inviarlo unitamente alla proposta di PIC.

VII. FINANZIAMENTO

67. L'iniziativa Equal sarà finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità europea. La partecipazione globale del Fondo sociale europeo all'iniziativa Equal per il periodo 2000-2006 è stimata a 2,847 milioni di EUR. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il contributo del FSE a Equal terrà conto di un tasso d'indicizzazione del 2 % l'anno sino al 2003 e sarà deciso a prezzi del 2003 per gli anni dal 2004 al 2006. Il 31 dicembre 2003, al più tardi, la Commissione fisserà il tasso di indicizzazione applicabile agli anni dal 2004 al 2006.
68. Saranno applicabili i tassi di partecipazione comunitaria definiti all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Considerata la natura innovativa dei metodi utilizzati, viene raccomandata un'applicazione sistematica dei massimali indicati nei regolamenti.
69. Un importo indicativo, rappresentante al massimo il 2 % del contributo globale del FSE, sarà riservato al finanziamento delle attività realizzate su iniziativa della Commissione, così come definite alla sezione V. Tali attività saranno finanziate a un tasso del 100 % del loro costo totale.

VIII. CALENDARIO

70. La Commissione invita gli Stati membri a presentare la loro proposta di programma d'iniziativa comunitaria riguardante l'iniziativa Equal entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Sig. A. Larsson
Direttore generale
Direzione generale Occupazione e affari sociali
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 127/03)

Data di adozione della decisione: 6.4.2000**Stato membro:** Italia (Sardegna)**N. dell'aiuto:** N 84/B/99**Titolo:** Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale**Obiettivo:** Promuovere l'occupazione e lo sviluppo del sistema produttivo in Sardegna**Fondamento giuridico:** Legge regionale n. 37/1998 — Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione ed allo sviluppo del sistema produttivo regionale (articoli 11, 13 e 30)**Stanziamiento:**

— Articolo 11: 60 miliardi di ITL (circa 30 milioni di EUR) all'anno

— Articolo 13: 400 milioni di ITL (circa 200 000 EUR)

— Articolo 30: da definire

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo la misura**Durata:** Variabile secondo la misura**Altre informazioni:** Decisione presa sulla base delle informazioni fornite e degli impegni assunti dalle autorità italiane

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 6.4.2000**Stato membro:** Spagna (Aragona)**N. dell'aiuto:** N 683/99**Titolo:** Aiuti per il miglioramento della razza bovina Pirenaica**Obiettivo:** Sviluppo e miglioramento della razza bovina Pirenaica in Aragona**Fondamento giuridico:** Proyecto de convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y la Asociación Aragonesa de criadores de ganado vacuno selecto de raza Pirenaica para el desarrollo y mejora de la raza en Aragón**Stanziamiento:** Per il 2000, 4 milioni di ESP (24 040 EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Varia in funzione delle spese**Durata:** Quadriennale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 6.4.2000**Stato membro:** Germania (Schleswig-Holstein)**N. dell'aiuto:** N 86/2000**Titolo:** Aiuto a favore di aree naturali sperimentali**Obiettivo:** Incentivare le aree naturali sperimentali**Fondamento giuridico:** Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für Naturerlebnisräume**Stanziamiento:** 0,275 milioni di DEM/anno**Intensità o importo dell'aiuto:** La misura non costituisce un aiuto**Durata:** Fino al 31.12.2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Avviso di apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica Ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia

(2000/C 127/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (in appresso denominato «regolamento di base», secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di cavi di acciaio, originari della Repubblica Ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia, sono oggetto di pratiche di dumping e provocano pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 marzo 2000 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) (in appresso denominato «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria (più del 76 %) della produzione comunitaria totale dei cavi di acciaio oggetto della denuncia.

2. Prodotto

I prodotti oggetto del presunto dumping sono i cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche non muniti di accessori (in appresso denominati «il prodotto in questione»), attualmente classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping per la Repubblica Ceca e la Repubblica di Corea si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

In mancanza di elementi di prova delle vendite sul mercato interno, la denuncia di dumping per la Malaysia, la Thailandia e la Turchia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Visto che il valore normale per la Russia sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo applicato in un paese terzo ad economia di mercato, ossia la Repubblica Ceca.

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra i valori normali, stabiliti come spiegato più sopra, e i prezzi di vendita del prodotto in questione all'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica Ceca, dalla Malaysia, dalla Russia, dalla Repubblica di Corea, dalla Thailandia e dalla Turchia sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi del prodotto importato in questione avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con gravi ripercussioni negative sull'andamento generale, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione dell'industria comunitaria.

5. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

Viste la portata e la complessità apparenti del procedimento, la Commissione può applicare tecniche di campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

a) Campionamento per l'inchiesta relativa al pregiudizio

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione intende esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria mediante tecniche di campionamento.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori comunitari, si invitano tutti i produttori comunitari che appoggiano la denuncia a fornire le seguenti informazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, persona da contattare e descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione;
- fatturato totale della società nel 1999;
- fatturato e volume in chilogrammi delle vendite del prodotto in questione effettuate nella Comunità nel 1999;
- volume in chilogrammi della produzione del prodotto in questione nel 1999;
- qualsiasi altra informazione che possa aiutare la Commissione nella selezione del campione;

- l'indicazione se le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco.

b) *Campionamento per l'inchiesta relativa al pregiudizio per la Repubblica di Corea*

Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento riguardo ai produttori esportatori della Repubblica di Corea nonché, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulle loro società entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, persona da contattare e descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione;
- fatturato in moneta locale e volume in chilogrammi del prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità nel 1999;
- nome e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate, direttamente o indirettamente (vale a dire delle società con cui esiste un'associazione o un accordo di compensazione) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (per l'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in questione;
- fatturato in moneta locale e volume in chilogrammi del prodotto in questione venduto sul mercato interno nel 1999;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa aiutare la Commissione nella selezione del campione;
- l'indicazione se le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore, gli esportatori noti e tutte le associazioni di esportatori note.

c) *Campionamento per gli importatori*

La Commissione può inoltre decidere di selezionare un campione di importatori. A tal fine, si invitano tutti gli importatori interessati a manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

d) *Selezione finale dei campioni*

Si invita altresì qualsiasi altra parte interessata che intenda presentare informazioni pertinenti relative alla selezione del

campione a manifestarsi contattando la Commissione e a fornire dette informazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione finale dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario e collaborare nell'ambito della visita di verifica.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 e all'articolo 18 del regolamento di base.

e) *Questionari*

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, ai produttori esportatori, agli operatori commerciali esportatori e a tutte le associazioni di queste due categorie nella Repubblica Ceca, in Malaysia, in Russia, in Thailandia e in Turchia citate nella denuncia, nonché alle autorità di tutti i paesi interessati.

Si invitano tutti i produttori esportatori della Repubblica Ceca, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia e gli importatori a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono citati nella denuncia. Qualora non lo fossero, essi devono chiedere con la massima sollecitudine, e comunque entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro il termine di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso.

Dopo la selezione definitiva dei campioni, la Commissione invierà questionari anche ai produttori comunitari che appoggiano la denuncia e ai produttori esportatori della Repubblica di Corea inclusi in tali campioni.

I produttori esportatori della Repubblica di Corea che presentano una richiesta di trattamento individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare una richiesta di questionario entro il suddetto termine di 15 giorni, visto che il termine di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso si applica anche alle risposte a tali questionari. Tuttavia, è bene che dette parti sappiano che, nel caso in cui ai produttori esportatori si applichi il campionamento, la Commissione può decidere di non concedere loro il trattamento individuale se considera che tale trattamento sia eccessivamente oneroso e impedisca di concludere l'inchiesta nei tempi previsti.

I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo in appresso indicato, specificando nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di fax e/o di telex della parte interessata.

f) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Tali informazioni devono essere inviate alla Commissione su carta entro il termine di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

g) *Selezione del paese terzo ad economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si prevede di scegliere la Repubblica Ceca o il Brasile come paese terzo appropriato ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Russia. Si invitano le parti interessate a pronunciarsi sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 7, lettera c, del presente avviso.

h) *Status di impresa operante in un'economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Russia che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del medesimo regolamento. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori esportatori noti e alle autorità della Russia.

6. Interesse della Comunità

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio che ne consegue, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro il termine generale di cui al paragrafo 7, lettera a, del presente avviso, purché dimostrino che esiste un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in questione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova basati sui fatti.

7. Termini

a) *Termine generale*

Salvo indicazione contraria, le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese

in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Questo termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che hanno pertanto interesse a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) *Termine specifico per il campionamento*

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione dei campioni devono essere presentate alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte dei campioni in merito alla loro selezione finale entro il termine di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

c) *Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato*

Le eventuali osservazioni delle parti interessate in merito all'opportunità della scelta della Repubblica Ceca o del Brasile, di cui al paragrafo 5, lettera f, come paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale nei confronti della Russia, devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

d) *Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato*

Le richieste debitamente motivate volte a ottenere lo status di economia di mercato, di cui al paragrafo 5, lettera g, del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

e) *Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni*

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzioni C e E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese

(2000/C 127/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio⁽³⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»).

1. DOMANDA DI RIESAME

La domanda è stata presentata il 3 febbraio 2000 dalla European Lighters Manufacturers Federation (in appresso denominata «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili.

2. PRODOTTO

Il prodotto in esame sono gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, noti anche come accendini a pietra focaia a perdere. Con regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio, il campo d'azione è stato esteso agli accendini a pietra focaia a perdere ricaricabili con corpo del serbatoio in plastica. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC ex 9613 10 00 ed ex 9613 20 90. I codici NC sono forniti unicamente a titolo indicativo.

3. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 3433/91⁽⁴⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio⁽⁵⁾, esteso con regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio⁽⁶⁾.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Tenuto conto del fatto che il valore normale per la Repubblica popolare cinese verrà stabilito conformemente alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha proposto di determinare il valore normale in base al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato.

L'affermazione relativa al persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito come sopra indicato e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che, qualora si lasciassero scadere le misure in vigore, aumenterebbe molto probabilmente il volume delle importazioni del prodotto in esame, soprattutto a causa dell'elevata capacità produttiva inutilizzata del paese in questione, che potrebbe facilmente riprendere o aumentare la fabbricazione del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che la situazione dell'industria comunitaria resta precaria, come dimostrano la scarsa redditività e il calo della capacità produttiva. Va sottolineato altresì che si è constatato un elevato livello di elusione, al quale si è rimediato soltanto nel gennaio 1999. Tenuto conto della suddetta elevata capacità produttiva inutilizzata, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzo di dumping dal paese in questione provocherebbe un'ulteriore depressione dei prezzi nella Comunità, nonché il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, che si tradurrebbero in un'ulteriore perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria e in un peggioramento della sua situazione finanziaria.

5. PROCEDIMENTO

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Procedimento per la determinazione del rischio di dumping e pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se è probabile o no che la scadenza delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Campionamento

Date la portata e la complessità evidenti del procedimento, la Commissione può applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per esportatori/produttori

Per consentire alla Commissione di decidere se occorra ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che operano per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso:

— nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, di fax, e/o di telex e nominativo della persona da contattare,

⁽¹⁾ GU C 318 del 5.11.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 28.5.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

- fatturato in valuta locale e volume unitario del prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000;
- attività specifiche svolte dall'impresa per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto in questione;
- nomi e attività specifiche di tutte le imprese collegate ⁽¹⁾ che partecipano alla produzione e/o alla vendita (per l'esportazione e/o per il mercato interno) del prodotto in questione;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione nella selezione del campione;
- l'eventuale disponibilità ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori, gli esportatori noti e tutte le loro associazioni note.

ii) *Campionamento per gli importatori*

Per consentire alla Commissione di decidere se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i rappresentanti che operano per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso:

- fatturato complessivo della società in euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000,
- valore in euro delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000 del prodotto importato in questione originario della Repubblica popolare cinese,
- volume unitario delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000 del prodotto importato in questione originario della Repubblica popolare cinese,
- nomi e attività specifiche di tutte le imprese collegate che partecipano alla produzione e/o alla vendita del prodotto in questione;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione nella selezione del campione;

⁽¹⁾ Per la definizione di società collegate si rinvia all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione relativo alle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- l'eventuale disponibilità ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii) *Selezione definitiva del campione*

Qualsiasi parte interessata che intenda presentare informazioni pertinenti relative alla selezione del campione dovrà manifestarsi entro il termine specificato al punto 6, lettera b) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione.

Le società comprese nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b) e collaborare nel quadro della visita di verifica.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori del campione, a tutte le associazioni di esportatori, nonché agli importatori del campione, agli operatori commerciali e a tutte le associazioni di operatori commerciali e importatori citati nella richiesta e alle autorità del paese esportatore.

Tutti i produttori comunitari sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto i), per sapere se sono menzionati nella richiesta e, all'occorrenza, richiedere una copia del questionario, in quanto anche per le loro risposte al questionario valgono i termini fissati al punto 6, lettera a), punto ii).

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

d) Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si intende scegliere le Filippine quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c), del presente avviso.

5.2. Procedimento per la valutazione dell'interesse della Comunità

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base e perché si possa decidere con cognizione di causa se il mantenimento delle misure antidumping vigenti sia o meno nell'interesse della Comunità, il richiedente, i produttori comunitari, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra l'attività e il prodotto in esame, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Va precisato che le informazioni comunicate a norma del suddetto articolo sono prese in considerazione unicamente se corroborate, all'atto della presentazione, da elementi di prova basati sui fatti.

6. TERMINI**a) Termine generale****i) Entro il quale i produttori comunitari devono richiedere un questionario**

Tutte le parti interessate devono richiedere un questionario quanto prima, e comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare le risposte al questionario ed altre informazioni

Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e inviare le risposte al questionario e qualsiasi altra informazione entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, salvo indicazione contraria. Le società selezionate per il campione devono inviare la risposta al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di quaranta giorni le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione dei campioni dovrebbero pervenire alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte dei campioni in merito alla loro selezione finale entro il termine di ventun giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Le risposte al questionario delle parti che figurano nel campione devono pervenire alla Commissione entro trenta giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le eventuali osservazioni delle parti interessate in merito all'opportunità della scelta delle Filippine, secondo la proposta di cui al precedente punto 5, lettera d), come paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese, devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere effettuate per iscritto (e non in formato elettronico, salvo indicazione contraria), e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, di fax, e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni C ed E
DM 24 — 8/3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, oppure non le comunichi entro il limite stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Revisione da parte dell'Irlanda della tariffa massima imposta nel quadro degli oneri di servizio pubblico relativi ai collegamenti aerei di linea tra Dublino e Donegal

(2000/C 127/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Dublino/Donegal sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 268 del 27 agosto 1998 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Essi prevedono che in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano l'esercizio dei collegamenti aerei, la tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato. La nuova tariffa massima viene quindi notificata al vettore che assicura i collegamenti in questione ed entra in vigore solo dopo essere stata comunicata alla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Conformemente alle precitate disposizioni, l'Irlanda ha deciso di fissare a 96,63 IEP la tariffa massima di un volo di andata e ritorno sulla rotta in questione.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara relativo a misure preparatorie per un impegno locale nell'occupazione (linea di bilancio B5-503)**Rif.: VP/2000/005**

(2000/C 127/07)

1. Introduzione

Vi è una crescente consapevolezza delle opportunità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell'economia sociale. Le linee guida per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per l'anno 2000 sottolineano la necessità di riconoscere maggiormente e sostenere il ruolo e le responsabilità delle autorità regionali e locali, nonché delle parti sociali, nello sfruttamento esaustivo delle possibilità di creazione di posti di lavoro a livello locale ⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre di recente adottato una comunicazione «Azioni locali per l'occupazione — Una dimensione locale della strategia europea per l'occupazione ⁽²⁾», nell'intento di conoscere il parere delle istituzioni dell'Unione europea, come pure di altri organismi interessati, su come i vari attori locali possono contribuire al processo di creazione di posti di lavoro a livello locale.

2. Obiettivi del bando di gara

Scopo generale del bando di gara è di incoraggiare la cooperazione, migliorare la conoscenza, sviluppare lo scambio di informazioni, promuovere prassi corrette ed approcci innovativi e valutare le esperienze ricavate dall'applicazione dei piani d'azione per l'occupazione ai livelli regionale e locale nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Il bando intende in particolare procedere alla selezione di proposte in tre settori:

- a) promozione della conoscenza della Strategia europea per l'occupazione e della sua applicazione a livello locale;
- b) sostegno regionale e subregionale a organizzazioni del terziario;
- c) promozione della cooperazione transnazionale e della diffusione di prassi corrette relative alle azioni locali per l'occupazione.

Poiché le condizioni di ammissibilità delle proposte e dei candidati sono diverse per ciascun settore, i potenziali candidati sono invitati a consultare le condizioni particolareggiate del bando di gara (vedi sotto).

3. Condizioni finanziarie

La dotazione disponibile per il presente bando è di circa 10 400 000 EUR e proviene dalla linea di bilancio B5-503. Le proposte prescelte riceveranno una sovvenzione a copertura fino al 70 % dei costi complessivi del progetto. I candidati devono provvedere al cofinanziamento di almeno il 30 % dei costi complessivi. Almeno il 20 % dei costi complessivi deve essere versato in contanti. Un massimo del 10 % dei costi complessivi può essere cofinanziato in natura.

I contratti dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2000. Il periodo di esecuzione inizierà entro il 31 dicembre 2000. La durata massima dei progetti sarà di 9 mesi, con il termine ultimo e improrogabile del 30 settembre 2001.

4. Informazioni generali e procedure d'offerta

I candidati devono presentare una documentazione completa valendosi degli appositi moduli conformemente alle relative linee guida e istruzioni. Il modulo di candidatura, insieme con tutte le informazioni relative alle condizioni particolareggiate del bando, all'ammissibilità, ai criteri di selezione e attribuzione, nonché i principi di base che disciplinano la partecipazione finanziaria della Comunità sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/dg05/tender_en.htm/

La medesima informazione può essere richiesta

— a mezzo e-mail al seguente indirizzo:

empl-actlocally@cec.eu.int

— a mezzo fax allo (32-2) 296 97 78

— per iscritto al sig. David Coyne, Commissione europea, DG EMPL/A/4, J-27 6/75, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

I moduli di candidatura e tutta la documentazione richiesta devono essere inviati **entro e non oltre il 9 giugno 2000** all'indirizzo indicato sulle linee guida particolareggiate.

⁽¹⁾ Cfr. decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 sulle linee guida delle politiche dell'occupazione degli Stati membri per l'anno 2000.

⁽²⁾ COM(2000) 196 del 7 aprile 2000.

Invito alla presentazione di proposte**Programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni nel quadro del programma d'azione nel campo della sanità pubblica (1999-2003)**

(2000/C 127/08)

1. CONTESTO

La Commissione è incaricata di garantire l'attuazione della decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per l'adozione di un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (di seguito denominato «il programma»).

Obiettivo del programma è di contribuire alle attività di sanità pubblica che si adoperano per ridurre l'incidenza delle lesioni, ed in particolare di quelle provocate dagli incidenti domestici e del tempo libero promuovendo

a) la sorveglianza epidemiologica delle lesioni con l'ausilio di un sistema comunitario di raccolta dati e dello scambio di informazioni sulle lesioni fondato sul consolidamento e il miglioramento dei risultati del precedente sistema EHLASS;

b) gli scambi di informazioni sull'impiego di tali dati per contribuire alla definizione di priorità e di migliori strategie preventive.

2. OGGETTO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Organismi attivi nei settori interessati dal programma sono invitati a presentare ai servizi della Commissione proposte di progetti da realizzare in alcuni settori prioritari d'azione del programma sulla base delle informazioni particolareggiate contenute nei documenti indicati al punto 7 del presente invito a presentare proposte, e più in particolare dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati ai punti 3 e 4.

La raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle lesioni verranno tuttavia effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri e con la loro cooperazione, conformemente alle procedure stabilite dalla decisione. Tali aspetti sono pertanto esclusi dal presente invito.

Il presente invito si prefigge di fungere da sostegno ai compiti relativi alle priorità definite dal programma di lavoro 2000, paragrafo 4.

A titolo indicativo, e fatta salva la decisione delle autorità di bilancio, l'importo destinato nel 2000 al finanziamento dei progetti nel quadro del presente invito sarà presumibilmente pari a 5 milioni di EUR.

3. CRITERI DI SELEZIONE

Fatte salve le disposizioni più particolareggiate contenute nei vari documenti indicati al punto 7, la selezione dei progetti presentati nell'ambito del presente invito si baserà essenzialmente sui seguenti criteri:

1. Le proposte dovranno essere presentate per mezzo del formulario e della scheda ricapitolativa che possono essere richiesti all'indirizzo indicato al punto 5;
2. Le informazioni fornite in questo modo dovranno essere complete e verificabili e corrispondere alle istruzioni impartite;
3. Le proposte dovranno essere presentate in tre copie entro la data limite indicata al punto 5;
4. Le proposte dovranno indicare lo stato giuridico del candidato nonché la sua capacità finanziaria e tecnica di eseguire l'azione proposta.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Fatte salve le disposizioni più particolareggiate contenute nei vari documenti elencati al punto 7, la valutazione dei progetti presentati nel quadro del presente invito si baserà essenzialmente sui seguenti criteri:

1. Il progetto corrisponde a una o più dei compiti delle reti di cui alla parte B dell'allegato alla decisione 372/1999/CE, nonché alle priorità del programma di lavoro per l'anno 2000 che costituisce il principale riferimento per la valutazione di proposte nell'ambito del presente invito.
2. Il progetto reca un valore aggiunto effettivo alla Comunità europea. Le seguenti attività sono considerate in grado di arrecare un valore aggiunto:
 - attività che comportano la partecipazione di più Stati membri;
 - attività svolte congiuntamente in più Stati membri;
 - attività in grado di essere applicate in altri Stati membri se sono adeguate alle condizioni e alla cultura di questi ultimi (progetti pilota).
3. Oltre a queste condizioni minime, sarà attribuita priorità:
 - a progetti realizzati su vasta scala e che presentano una manifesta dimensione politica;
 - a progetti che comportano la partecipazione attiva di tutti gli Stati membri o di un numero massimo di Stati membri e di paesi dello Spazio economico europeo, nonché dei paesi candidati per i quali le decisioni dei consigli di associazione siano entrate in vigore;
 - a progetti chiaramente suscettibili di esercitare un vantaggioso influsso sulla prevenzione delle lesioni e sulle strutture e attività di sanità pubblica nell'Unione europea, e in definitiva per i suoi cittadini;

⁽¹⁾ GU L 46 del 20.2.1999.

4. Le proposte terranno conto delle attività svolte da altri servizi della Commissione e da organizzazioni nazionali o internazionali, come l'OMS, il Consiglio d'Europa, l'OIL, l'OCSE, ecc., al fine di evitare duplicazioni e di incoraggiare la sinergia.

5. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le istruzioni e le direttive seguenti si applicano alla presentazione delle proposte nell'ambito del presente invito:

1. La data limite per la presentazione delle proposte è il **15 giugno 2000**.

2. Le proposte devono essere presentate in tre copie

- sia a mezzo posta, preferibilmente in plico raccomandato, entro la scadenza sopraindicata (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Programma prevenzione delle lesioni —
DG SANCO/F/3
Edificio Jean Monnet
Ufficio EUFO 3/3187
Plateau du Kirchberg
L-2920 Lussemburgo

Le proposte ricevute dalla Commissione europea entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data limite fissata saranno accettate se il timbro postale indicherà chiaramente che sono state inviate entro la data di scadenza o in una data precedente.

- sia tramite un servizio postale privato o depositate direttamente, non oltre le ore 17 della data sopraindicata (ora locale a Lussemburgo), con ricevuta, all'indirizzo:

Commissione europea
Programma prevenzione delle lesioni —
DG SANCO/F/3
Edificio Euroforum — ufficio 3/3187
10, rue Robert Stumper
zona industriale «Cloche d'or»
L-2557 Lussemburgo

3. I candidati sono pregati di utilizzare uno solo dei metodi di presentazione delle proposte sopraindicati e di presentare una sola versione della loro proposta.
4. Le proposte inviate per fax o posta elettronica non saranno accettate.
5. Presentando una proposta i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente bando di gara e nei documenti che ad esso fanno riferimento.
6. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad esempio, per richiedere informazioni, o presentare una proposta), è opportuno indicare chiaramente il riferi-

mento al programma di prevenzione delle lesioni; dal momento in cui i servizi della Commissione avranno attribuito un numero di registrazione ad un progetto ricevuto, questo numero dovrà essere utilizzato dal candidato in tutta la successiva corrispondenza.

7. La Comunità europea persegue una politica di parità delle opportunità e, a questo titolo, le donne sono particolarmente incoraggiate sia a presentare proposte, sia a partecipare alla loro presentazione.

6. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Al termine della procedura di valutazione e di consultazione, e sulla base dei criteri elencati al punto 4 del presente bando di gara, i servizi della Commissione incaricati del programma proporranno ai servizi di controllo finanziario e di bilancio della Commissione di finanziare un numero limitato di progetti.

Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario della Commissione, e riassumendo le disposizioni più complete contenute nei documenti enumerati al punto 7, si applicano al finanziamento dei progetti, nell'ambito del presente invito, le seguenti regole principali:

1. I servizi della Commissione determinano l'importo dell'aiuto finanziario da concedere per i progetti proposti sulla base del bilancio disponibile.
2. Il finanziamento dei progetti si basa sul principio dei costi ripartiti. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore all'aiuto sollecitato dal candidato, spetta a quest'ultimo trovare ulteriori mezzi o ridurre il costo totale del progetto senza pregiudicare gli obiettivi o il contenuto del progetto.
3. L'importo concesso dai servizi della Commissione è proporzionale al costo stimato del progetto e sarà ridotto proporzionalmente alla differenza se il totale dei costi reali risulta inferiore al totale dei costi stimati.

7. INFORMAZIONI PRATICHE

Un fascicolo informativo comprendente tutti i documenti necessari alla presentazione di una proposta è disponibile, su richiesta scritta (lettera o fax (352) 43 01-320 59), all'indirizzo indicato al punto 5.

Il fascicolo comprende:

1. la decisione n. 372/1999/CE pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 46 del 20. 2. 1999;
2. il programma di lavoro annuale con indicazione delle priorità per il 2000;
3. il documento «Modalità, criteri e procedure di selezione e di finanziamento dei progetti»;
4. il vademecum sulla gestione delle sovvenzioni (ad uso dei candidati e dei beneficiari);
5. il modulo di domanda di sovvenzione, accompagnato da una scheda ricapitolativa;
6. eventuali altri elementi di informazione.

Invito alla presentazione di domande di inclusione nel catalogo Comenius di corsi di formazione

(2000/C 127/09)

1. OGGETTO DELL'INVITO

Il presente invito ha lo scopo di raccogliere proposte di organismi di formazione relative a corsi di elevata qualità da includere nel catalogo Comenius, un elenco di tutti i corsi di formazione continua destinati agli insegnanti, la partecipazione ai quali può, di norma, essere finanziata nell'ambito dell'azione «Comenius». Il catalogo sarà valido dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002.

2. INTRODUZIONE

La seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates» è stata istituita con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. Una parte di questo programma (azione «Comenius») riguarda l'insegnamento scolastico e, tra l'altro, la formazione continua destinata ad aggiornare e migliorare le competenze del personale docente.

Affinché il personale docente abbia accesso alla più ampia gamma possibile di corsi di formazione continua e la scelta di tali corsi possa avvenire sulla base di informazioni per quanto possibile complete, è stato proposto che tutti i corsi europei di formazione continua siano repertoriati in un catalogo, messo a disposizione di quanti intendono seguire una formazione continua. Figureranno nel catalogo i soli corsi di formazione rispondenti ai criteri specificati qui di seguito.

L'inclusione nel catalogo non ha **alcuna implicazione diretta per quanto riguarda i finanziamenti**. Tuttavia, i corsi che figurano nel catalogo sono considerati idonei ad essere frequentati da quanti desiderano seguire una formazione continua fruendo dei contributi finanziari concessi nel quadro dell'azione Comenius. Il catalogo è destinato a diventare il solo repertorio dei corsi considerati idonei ai fini dell'ammissione al beneficio di tali contributi. Una volta costituito il catalogo, le agenzie nazionali daranno la precedenza ai candidati che chiedono di frequentare corsi iscritti nel catalogo. Il fatto che un corso sia incluso nel catalogo non costituirà comunque la garanzia di un numero elevato di partecipanti. Il catalogo Comenius sarà compilato e regolarmente aggiornato a cura della Commissione europea.

3. OBIETTIVI

Questo catalogo generale risponde a un duplice scopo:

- informare esaurientemente i candidati sui corsi europei di formazione continua disponibili e meglio atti a soddisfare le rispettive esigenze, così da permettere loro una scelta con piena cognizione di causa;
- a lungo termine, contribuire a migliorare la qualità e a diversificare l'offerta dei corsi europei di formazione continua destinati al personale docente della scuola.

4. CRITERI D'IDONEITÀ

4.1. Criteri di forma

Saranno prese in considerazione solo le proposte correttamente formulate e pervenute entro il termine stabilito (cfr. punto 6).

4.2. Idoneità dei candidati

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere istituzioni od organismi dotati di personalità giuridica, esplicitanti la loro attività nel campo della formazione continua;
- avere sede ed organizzare i corsi di formazione in uno dei quindici Stati membri dell'Unione europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o in uno degli altri paesi partecipanti al programma: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta ⁽¹⁾;
- documentare la loro capacità tecnica e finanziaria di organizzare in modo soddisfacente il corso proposto. Tali attitudini saranno valutate principalmente sulla base dei documenti seguenti:
 - la relazione d'attività 1999;
 - i conti dell'esercizio finanziario 1999;
 - i curricula vitae dei presentatori della proposta.

4.3. Idoneità dei corsi

Contenuto dei corsi

I corsi di formazione, anche quelli destinati agli insegnanti di lingue, devono essenzialmente essere diretti a fornire ai partecipanti competenze, tecniche e metodi da applicare concretamente nell'attività didattica. Devono basarsi su un

⁽¹⁾ La partecipazione dei paesi che non sono membri dell'Unione europea è subordinata all'espletamento di formalità giuridiche, che si prevede saranno ultimate in tempo utile a permettere la partecipazione fin dal 2001 di tutti i paesi elencati. I candidati di questi paesi ritenuti idonei saranno inclusi nel catalogo, con l'avvertenza che la partecipazione ai corsi da essi organizzati potrà essere finanziata nel quadro del programma Socrates solo a condizione che le prescritte formalità siano state espletate prima dell'inizio del corso.

programma coerente e dettagliato e su un calendario indicativo, avere obiettivi pedagogici ben definiti e un contenuto appropriato al conseguimento di questi obiettivi; i risultati attesi dal corso di formazione per quanto riguarda l'acquisizione o il miglioramento di competenze da parte dei partecipanti devono essere chiaramente definiti. I corsi di contenuto puramente linguistico sono autorizzati per le lingue meno diffuse e meno insegnate, ma non per le altre lingue ⁽¹⁾ (ad esempio, non sono ammessi corsi consistenti unicamente nell'insegnamento dell'inglese).

Durata dei corsi

La durata minima dei corsi è di una settimana per la formazione continua generale e di due settimane per la formazione linguistica. Se gli obiettivi pedagogici lo richiedono, gli organizzatori possono prevedere corsi di durata più lunga, ma non superiore a quattro settimane.

Sede di svolgimento dei corsi

- I corsi devono avere luogo in uno dei paesi che partecipano al programma Socrates. I corsi di lingue devono svolgersi in un paese in cui la lingua oggetto del corso è parlata diffusamente.
- I corsi potranno in determinati casi svolgersi in forma di tirocinio presso un'impresa commerciale o industriale, qualora ciò sia ritenuto utile al conseguimento degli obiettivi anzidetti.

Destinatari

La formazione continua generale dovrà indirizzarsi ad almeno una delle seguenti categorie:

- insegnanti (compresi quelli dell'istruzione prescolastica e professionale);
- capi d'istituto, personale amministrativo della scuola, addetti a servizi di consulenza e orientamento;
- personale insegnante a contatto con soggetti «a rischio» (ad esempio «mediatori» e «insegnanti di strade»);
- personale impegnato nell'istruzione interculturale o nell'insegnamento a figli di lavoratori migranti, zingari e nomadi o di lavoratori ambulanti;
- personale impegnato nell'insegnamento ad allievi con bisogni educativi speciali;
- altre categorie di personale dell'insegnamento scolastico, a discrezione delle autorità nazionali.

La formazione destinata agli insegnanti di lingue dovrà indirizzarsi ad almeno una delle seguenti categorie:

- insegnanti, qualificati e in attività, di una lingua ufficiale dell'Unione europea (o del gaelico o del lussemburghese) come lingua straniera;
- istruttori di insegnanti di lingue straniere;
- insegnanti che seguono una nuova formazione come insegnanti di lingue straniere;
- insegnanti del ciclo elementare o di scuola materna le cui mansioni comprendono o comprenderanno in futuro l'insegnamento di lingue straniere;
- insegnanti di altre materie che impartiscono il loro insegnamento in una lingua straniera;
- insegnanti di lingue che riprendono l'attività dopo un periodo di interruzione dell'insegnamento;
- ispettori o consulenti nel settore dell'insegnamento delle lingue.

Gli organizzatori dei corsi di formazione sono liberi di reclutare partecipanti ovunque ritengano opportuno, ma devono fare in modo che essi costituiscano un gruppo multinazionale, in cui siano rappresentati almeno tre paesi.

Istruttori

- Gli istruttori devono possedere qualifiche ed esperienza adeguate. I curricula vitae degli istruttori dovranno essere allegati, se possibile, all'atto di candidatura. Nel caso in cui il curriculum vitae di uno o più istruttori non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda, gli organizzatori sono pregati di indicare chiaramente le qualifiche che dovranno possedere gli istruttori che intendono assumere.
- Gli istruttori devono essere di più nazionalità o, quanto meno, avere un'esperienza significativa di più di un sistema scolastico europeo. (Il requisito della multinazionalità non si applica ai corsi con un contenuto prevalentemente linguistico che si rivolgono agli insegnanti di lingue. Tuttavia, anche in questo caso, è opportuno che gli istruttori abbiano esperienza di più di un sistema scolastico europeo).

Aspetti linguistici

Per tutti i corsi (eccetto i corsi di lingue), il materiale deve essere disponibili in almeno due lingue, una delle quali deve essere una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea, o il lussemburghese o il gaelico.

⁽¹⁾ Sono invece ammessi i corsi agli insegnanti di queste lingue, ma aventi come tema questioni di pedagogia e didattica.

Valutazione

Gli organizzatori dei corsi devono impegnarsi ad attuare una sessione di valutazione alla fine del corso e a mettere a disposizione dei partecipanti un computer con collegamento a Internet, per mezzo del quale essi potranno esprimere il loro parere sulla qualità del corso. La Commissione europea renderà pubblica tramite Internet questa valutazione, che avrà una funzione di controllo della qualità e costituirà un utile strumento d'informazione per i futuri partecipanti.

Date dei corsi

I corsi inclusi nel catalogo dovranno aver luogo nel periodo compreso tra il 1° giugno 2001 e il 31 maggio 2002.

5. CRITERI DI SELEZIONE ⁽¹⁾

Le domande d'inclusione nel catalogo saranno valutate soltanto se saranno soddisfatti i criteri di selezione. Saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione:

5.1. Dimensione europea

Le proposte devono presentare un valore aggiunto per l'Unione europea, nonché un valore nazionale e/o regionale. I corsi devono avere una dimensione europea, ossia, concretamente, devono:

- conformarsi agli obiettivi generali di Comenius;
- essere aperti a persone provenienti da tutti i paesi partecipanti;
- tenere conto delle differenze di cultura e di sistemi educativi tra i partecipanti;
- soddisfare esigenze cui non rispondono in modo adeguato i corsi organizzati nei paesi d'origine dei partecipanti.

5.2. Carattere innovativo

Le proposte devono presentare un carattere innovativo per quanto riguarda la cooperazione, l'organizzazione e il contenuto delle attività o dei metodi proposti.

Sono incoraggiate le proposte d'impostazione pluridisciplinare e quelle che prevedono partecipanti provenienti da diversi orizzonti.

⁽¹⁾ I corsi organizzati nel quadro di progetti europei «Comenius» saranno inclusi nel catalogo, purché la valutazione del progetto in questione sia stata positiva. Fino a nuovo ordine, vi figureranno anche i corsi organizzati nel quadro delle precedenti azioni Socrates I Lingua A o Comenius 3.1/3.2. Di conseguenza, gli organizzatori di questi corsi **non devono** presentare una domanda di inclusione nel catalogo in risposta al presente invito, ma sono invitati a prendere contatto con le rispettive agenzie nazionali per ottenere informazioni sulle procedure seguite nel loro caso.

5.3. Preparazione e seguito

Gli organizzatori dei corsi devono offrire ai partecipanti, assicurandone la supervisione, attività di preparazione e di seguito nel paese d'origine, per accrescere nella massima misura possibile i benefici del corso (ad esempio, mediante attività d'apprendimento a distanza, contatti per telefono o per posta elettronica con gli istruttori, un'autovalutazione dell'insegnamento impartito prima e dopo il periodo trascorso all'estero, ecc.). Gli organismi di formazione sono incoraggiati a creare reti di tirocinanti con finalità di aiuto reciproco e di studio.

5.4. Metodo di valutazione

Le proposte devono prevedere un piano di valutazione continua fin dall'inizio del corso. In tutti i casi, i responsabili dei corsi organizzeranno una sessione finale di valutazione e metteranno a disposizione dei partecipanti un computer con collegamento a Internet, affinché questi possano inviare la loro valutazione del corso alla Commissione europea. I risultati di tale valutazione saranno pubblicati nel sito Web del catalogo.

5.5. Attestazione

Gli organizzatori dei corsi devono attestare la partecipazione ai corsi mediante un certificato o in altro modo (ad esempio, crediti nel quadro di un programma di studio o di perfezionamento). I certificati devono chiaramente indicare l'argomento e il numero di ore del corso. Di quest'attestazione potrà essere tenuto conto ai fini della carriera dell'insegnante, della determinazione del suo stipendio ecc., se così decidono le autorità competenti del paese d'origine del partecipante.

5.6. Aspetti linguistici

- Gli organizzatori dei corsi devono tenere conto delle necessità linguistiche dei partecipanti e adottare disposizioni che consentano di ridurre al minimo le difficoltà causate ai partecipanti dalla conoscenza imperfetta della lingua o delle lingue in cui il corso è tenuto.
- I corsi (ad eccezione dei corsi destinati agli insegnanti di lingue) devono, se possibile, svolgersi in più lingue ufficiali dell'Unione europea. Il materiale deve essere disponibile in almeno due lingue, una delle quali deve essere una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea o il gaelico o il lussemburghese.
- I corsi destinati a migliorare l'insegnamento delle lingue meno diffuse e meno insegnate nell'Unione europea sono vivamente incoraggiati e i corsi di carattere puramente linguistico aventi per oggetto tali lingue sono autorizzati.

6. MANTENIMENTO NEL CATALOGO

I corsi inclusi nel catalogo, o automaticamente in quanto prodotti nell'ambito di progetti europei, o in esito al presente invito, vi figureranno fintanto che tutti i corsi in programma non abbiano avuto luogo, a condizione che i partecipanti abbiano espresso valutazioni positive e l'organizzatore abbia presentato una relazione scritta ritenuta soddisfacente. Per essere inclusi nel catalogo negli anni successivi, gli organizzatori dovranno presentare una nuova domanda completa.

7. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Atto di candidatura

Le domande devono essere presentate all'agenzia nazionale competente utilizzando l'atto di candidatura ufficiale, in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea. Saranno presi in considerazione solo gli atti di candidatura dattiloscritti corredati di tutti gli allegati. I moduli sono disponibili su Internet nelle undici lingue ufficiali dell'Unione all'indirizzo seguente:

<http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/call.htm>

o presso le agenzie nazionali:

<http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html>

Presentazione delle domande

L'atto di candidatura, debitamente compilato, datato e firmato, deve essere inviato in duplice copia ed essere redatto in modo preciso e conciso. Deve contenere informazioni complete e verificabili per quanto riguarda i criteri definiti ai punti 3 e 4. Se necessario, altre informazioni possono essere riportate su fogli separati. Oltre all'atto di candidatura, devono essere trasmesse *in formato elettronico* le informazioni relative al corso che dovranno figurare nel catalogo.

Le domande devono essere spedite all'agenzia nazionale competente per il paese d'origine dell'organizzatore del corso con invio postale ordinario o raccomandato **entro il 30 giugno 2000**. Farà fede la data del timbro postale.

Se per uno stesso corso vengono proposte più date, è sufficiente presentare un solo atto di candidatura. Se invece vengono proposti più corsi, per ciascuno di essi occorre presentare un atto di candidatura distinto, corredato di tutta la documentazione richiesta.

8. ESAME DELLE DOMANDE

Scaduto il termine, le agenzie nazionali procederanno alla valutazione di ciascuna domanda sulla base della documentazione ricevuta, conformemente alle disposizioni del presente invito. I corsi considerati idonei saranno comunicati alla Commissione europea, che li includerà nel catalogo.

AVVISO

(2000/C 127/10)

L'elenco degli esperti selezionati dalla Commissione per assisterla nel 1999 nella valutazione delle proposte pervenute a seguito di inviti pubblicati nell'ambito dei programmi specifici che attuano il Quinto Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e del Quinto Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per il periodo 1998-2002 è disponibile a partire dal 20 aprile 2000 sul sito Cordis (<http://www.cordis.lu/fp5/fp5-experts.htm>). Questo elenco, suddiviso per programma specifico, contiene il cognome e il nome, la nazionalità, il sesso e l'istituto di appartenenza di ciascun esperto.

Allargamento della rete Euro Info Centre alla Lituania

Invito a presentare proposte

(2000/C 127/11)

1. Contesto

Dal 1987 la Commissione europea ha sviluppato la rete degli Euro Info Centre (EIC), un'azione che si iscrive nella sua politica di miglioramento dell'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) all'informazione e all'assistenza sul mercato interno e su altre politiche europee relative alle imprese.

I compiti di tale rete sono stati confermati dal terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese dell'Unione europea (1997-2000), adottato dal Consiglio il 9 dicembre 1996 ⁽¹⁾.

2. Descrizione del funzionamento della rete degli Euro Info Centre

Il 12 gennaio 2000 la rete contava 273 membri, ripartiti nei quindici stati membri, in otto dei paesi candidati all'adesione, in Norvegia, in Islanda, e 11 centri di corrispondenza, situati nel bacino del Mediterraneo, nel Vicino Oriente, in Lettonia e in Svizzera.

Gli EIC sono stati creati in seno ad organismi privati, pubblici o misti, specializzati nell'informazione e nell'assistenza e consulenza alle imprese: camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato, organizzazioni professionali, agenzie per lo sviluppo, associazioni industriali, istituti finanziari.

Oltre a svolgere le sue missioni fondamentali di informazione e di assistenza alle imprese in campo comunitario, l'Euro Info Centre sviluppa partnership con altre organizzazioni locali, regionali ed europee, anch'essi fornitrici di informazione e di consulenza alle PMI.

Inoltre, dovrà assicurare la più ampia promozione possibile delle azioni della Commissione a favore delle imprese e fornire il suo contributo alle attività della rete.

L'EIC informerà regolarmente la Commissione sia delle sue attività, sia dei bisogni e delle attese delle PMI site nella sua regione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'EIC dovrà impegnarsi a rispettare i seguenti principi operativi:

- distribuire l'informazione a tutte le PMI senza discriminare alcun settore;

- collaborare con gli altri EIC membri della rete;
- accettare il carattere non profit delle attività dell'EIC.

La Commissione europea e, in seno ad essa, la direzione generale per le imprese anima e coordina la rete EIC.

La DG per le imprese:

- ricerca, analizza e diffonde l'informazione comunitaria utile alle piccole e medie imprese;
- si adopera affinché i produttori di informazione comunitaria trasmettano i loro prodotti alla rete alle migliori condizioni;
- mette a disposizione dell'EIC un servizio di assistenza per le questioni complesse;
- favorisce lo sviluppo di relazioni con i vari servizi della Commissione;
- coordina le azioni promozionali decentrate e consiglia gli operatori sullo sviluppo di mezzi promozionali a beneficio della rete;
- individua e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche all'interno dell'EIC;
- organizza le sessioni di formazione destinate al personale dell'EIC;
- assicura un'assistenza tecnica in materia di utilizzo di mezzi informatici e di telecomunicazioni;
- garantisce il controllo della qualità per l'intera rete.

3. Oggetto del presente invito a presentare proposte

Nell'ambito dell'apertura del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese dell'Unione europea, i paesi candidati all'adesione d'ora in avanti hanno la possibilità di parteciparvi.

La Lituania, che partecipa a questo programma dal 1° marzo 2000, (decisione n. 1/2000 del consiglio d'associazione) ha chiesto di avere due EIC (di cui uno a Vilnius e uno in altra regione).

Questo invito a presentare proposte è rivolto a organismi che intendano gestire un Euro Info Centre in Lituania.

⁽¹⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

4. Criteri di selezione

Candidati allo statuto d'EIC

La selezione dei candidati per la concessione dello statuto d'EIC avverrà secondo i seguenti criteri:

- l'esperienza in materia di assistenza e consulenza alle imprese;
- il numero di imprese della regione o del settore interessato suscettibili di beneficiare dei servizi dell'EIC;
- le conoscenze linguistiche, le conoscenze in materia d'integrazione europea e le conoscenze informatiche del personale chiamato a lavorare nell'EIC, e la capacità di dialogo con il mondo imprenditoriale;
- la messa a disposizione di locali, di mezzi informatici e di comunicazione;
- le modalità di cooperazione con le altre organizzazioni rappresentative e con le reti regionali o nazionali d'informazione economica già esistenti;
- assicurare una visibilità sufficiente dell'EIC, nonché una promozione adeguata dell'EIC.

Sono esclusi i candidati che costituiscono oggetto di vertenze giudiziarie o che non hanno aggiornato le procedure fiscali dei loro paesi (pagamenti di tasse, oneri sociali, ecc.)

5. Procedura di presentazione delle proposte

I formulari di candidatura per gli statuti di EIC, nonché un complemento d'informazione, si possono ottenere facendone richiesta per fax o per posta all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee, DG per le imprese, Unità B2, all'attenzione del sig. Jacques McMillan, G-1 1/206, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Fax (32-2) 295 55 40.

I candidati menzioneranno:

- il nome e l'indirizzo completo della loro organizzazione;
- i numeri di telefono e di fax della loro organizzazione;
- il nome della persona responsabile della pratica;
- «Invito a presentare proposte EIC 2000, allargamento alla Lituania — domanda di formulario di candidatura».

Il dossier di candidatura dovrà essere depositato o inviato per posta tramite lettera raccomandata e rispettando le modalità previste dallo stesso formulario di candidatura, all'indirizzo summenzionato, entro il 19 giugno 2000 alle ore 17.00 (fa fede il timbro postale).

Un esemplare dovrà essere inviato al responsabile della delegazione della Commissione europea del paese da cui dipende il candidato, secondo le modalità di cui sopra.

La Commissione si riserva il diritto di non prendere in considerazione i dossier che non soddisfacessero i criteri previsti al paragrafo 4, nonché di richiedere ai candidati ulteriori informazioni sulla loro candidatura.

La Commissione comunicherà ai candidati l'esito dato alle loro domande entro 60 giorni a partire dalla data di chiusura.

La Commissione attribuirà un'importanza particolare a una copertura geografica omogenea.

6. Cofinanziamento della Commissione europea

Con riserva dell'accordo dei Consigli di associazione per ogni paese, il cofinanziamento della Commissione europea sarà il seguente:

- un contributo forfettario di 25 000 EUR/EIC/anno
- uno stanziamento di 15 000 EUR per EIC (cofinanziamento per i prodotti di informazione, le formazioni decentrate, ecc.).

7. Pubblicità

Questo invito a presentare proposte è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nonché in seno alle delegazioni della Commissione europea in Lituania.

8. Calendario

Data limite per presentare un'offerta: 30 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione.

Avviso della Commissione a riguardo del bando per la presentazione di proposte per le azioni indirette di RTD che si riferiscono al programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nell'ambito della Società dell'informazione conviviale (dal 1998 al 2002)

(2000/C 127/12)

1. La Commissione europea ha di recente pubblicato un bando per la presentazione di proposte per le azioni indirette di RTD che si riferiscono allo specifico programma di ricerca, sviluppo tecnologico (RTD) e dimostrazione riguardante la Società dell'informazione conviviale (dal 1998 al 2002) *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 38 del 10.2.2000, pag. 11). Nella parte 1a al punto 4 di tale bando, i proponenti sono stati invitati a presentare proposte concernenti la fusione di dati e tecnologie di sensori intelligenti per lo sminamento a fini umanitari (riferimento alla linea di azione I.4.2)
 2. Il Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD) ha sviluppato per conto del Centro comune di ricerca della Commissione europea, lo studio avente come oggetto «procedure operative e specifiche funzionali degli equipaggiamenti per azioni di staminamento nelle regioni del sud-est Europa». I risultati di tale studio possono risultare utili ai proponenti che intendono elaborare proposte relative alla summenzionata linea di azione. Informazioni su questo studio e altre ad esso connesse sono disponibili nel sito www.cordis.lu/ist/calls/200001.htm
 3. Con lo scopo di consentire che i risultati di tale studio siano presi in considerazione dai proponenti, è stato fissato un nuovo termine ultimo per la presentazione delle proposte relative alla linea di azione I.4.2 fissato al 12 giugno 2000, ore 17.00 (ore di Bruxelles) un mese dopo quello fissato originariamente. Questa modifica deve essere considerata quando si consulta, ad esempio, la guida per i proponenti. Tutte le altre condizioni, incluse quelle che si applicano al termine ultimo, rimangono invariate e cioè le stesse così come indicate nel bando per la presentazione di proposte menzionato precedentemente al punto 1.
-

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato della Svezia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå**

(2000/C 127/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A decorrere dal 2.12.1993, la Svezia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Östersund-Umeå ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.2408/92, del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 64 del 2.3.1994.

Poiché nessun vettore aereo è disposto a garantire, senza corrispettivo finanziario, servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, la Svezia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore per i periodi compresi tra il 17.7.1997 e il 31.12.1999 e l'1.1.2000 e il 31.12.2000. Poiché la situazione deve essere ora riesaminata, il diritto di operare la rotta in questione a decorrere dall'1.1.2001 sarà oggetto di una gara di appalto.

2. **Oggetto del bando:** Fornitura, nel periodo 1.1.2001-31.12.2003, di servizi aerei di linea tra Östersund e Umeå, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee* C 64 del 2.3.1994.

Gli oneri di servizio pubblico prevedono le seguenti condizioni:

il servizio deve garantire almeno due voli giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi);

gli aeromobili devono essere muniti di toilette.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n° 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio della licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n° 2408/92 del Consiglio.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Rikstrafiken, Box 473, SE-851 06 Sundsvall, Tel. (46-60) 67 82 50.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione per il periodo di un anno. L'importo esatto del corrispettivo accordato sarà determinato in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

7. **Durata del contratto:** Il contratto ha durata di un anno (1.1.2001-31.12.2003) e può essere prorogato per due volte (ogni volta per un anno). Solo l'autorità aggiudicatrice ha la facoltà di decidere la proroga del contratto.

8. **Modifica e risoluzione del contratto:** In caso di modifica rilevante delle condizioni applicabili ai servizi di trasporto aereo, le due parti possono recedere anticipatamente dal contratto dietro un preavviso di 6 mesi.

9. **Inadempimento al contratto:** Il vettore aereo è tenuto a informare le «Rikstrafiken» di ogni modifica dell'orario e a precisarne le ragioni. In caso di modifica rilevante dell'orario concordato, il corrispettivo accordato è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del servizio.

10. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata o consegnate a mano, entro al più tardi un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al seguente indirizzo:

Rikstrafiken, Box 473, SE-851 06 Sundsvall.

Indirizzo dell'ufficio: Esplanaden 11, Sundsvall.

Le offerte devono recare la dicitura «Anbud på lufttrafik Östersund - Umeå» (Offerta relativa ai servizi aerei Östersund - Umeå).

11. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.12.2000, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.1.2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza corrispettivo finanziario e senza esigere che l'accesso alla rotta in questione sia limitato a un solo vettore.